

Circolare n. 2 del 17 gennaio 2022

**- D.Lgs. 29.12.2021 n. 230 -
Istituzione dell'assegno unico e univer-
sale per i figli a carico, in attuazione
della delega conferita al Governo ai sensi
della legge 1° aprile 2021, n. 46.**

1 PREMESSA

In attuazione della L. 1.4.2021 n. 46, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2021 n. 309 il D.Lgs. 29.12.2021 n. 230, il quale istituisce e disciplina il c.d. "assegno unico e universale per i figli a carico". L'assegno può essere richiesto all'INPS dall'1.1.2022 e sarà erogato dallo stesso Istituto a partire dall'1.3.2022.

2 AMBITO SOGGETTIVO

L'accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività.

L'assegno è riconosciuto (art. 2 del D.Lgs. 230/2021):

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorrano specifiche condizioni;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'assegno spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, e quindi spetta ai soggetti:

- non occupati;
- disoccupati;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- pensionati.

3 REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

L'assegno viene riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 del DLgs. 230/2021):

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia. Tale requisito dovrebbe essere inteso come soggettività passiva IRPEF (art. 2 del TUIR) in senso potenziale, ossia indipendentemente dalla circostanza che tale imposta sia effettivamente assolta o dall'assoggettamento a regimi di imposizione sostitutiva;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio. Al riguardo, in attesa di prossimi chiarimenti ufficiali, il requisito della soggezione "al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia" dovrebbe essere inteso come soggettività passiva IRPEF (art. 2 del TUIR) in senso potenziale, ossia indipendentemente dalla circostanza che tale imposta sia effettivamente assolta o dall'assoggettamento a regimi d'imposizione sostitutiva;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

4 SITUAZIONE ECONOMICA ISEE

Il possesso dell'ISEE non costituisce un requisito necessario per accedere all'assegno unico e universale, sebbene sia necessario al calcolo dell'importo spettante sulla base della situazione economica del nucleo familiare che lo richiede.

Di seguito si riepilogano le tipologie di ISEE valide ai fini della domanda di assegno unico e universale (messaggio INPS 31.12.2021 n. 4748):

Figli a carico	ISEE
Figli minorenni	Si terrà conto dell'indicatore ISEE minorenni e ISEE minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione (artt. 7 e 9 del DPCM 159/2013).
Figli maggiorenni	Si fa riferimento all'ISEE ordinario o all'ISEE ordinario corrente (artt. da 2 a 5 e art. 9 del DPCM 159/2013).

4.1 ASSENZA DELL'INDICATORE ISEE

Tenuto conto che la prestazione ha natura universale, l'assenza dell'ISEE non preclude il riconoscimento dell'assegno, ma ne determina l'erogazione nella misura minima prevista dalla Tabella 1 allegata al DLgs. 230/2021. L'ISEE potrà comunque essere presentato successivamente. In particolare, in assenza di ISEE al momento della presentazione della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda; successivamente, se l'ISEE viene presentato:

- entro il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- dal 1° luglio, la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.

5 IMPORTO

L'importo dell'assegno è variabile e soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico. In generale, l'assegno spetta in misura piena ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro e si riduce gradualmente fino all'importo minimo in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

L'importo non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR e pertanto l'importo riconosciuto non sarà soggetto a IRPEF (art. 8 del DLgs. 230/2021).

5.1 FIGLI MINORENNI

Viene riconosciuto un importo pari a 175,00 euro mensili per ciascun figlio minorenni (art. 4 co. 1 del DLgs. 230/2021):

- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- ridotto gradualmente secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al DLgs. 230/2021, fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari o superiore a 40.000,00 euro.

5.2 FIGLI MAGGIORENNI FINO A 21 ANNI

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo spettante è pari a 85,00 euro mensili e viene riconosciuto (art. 4 co. 2 del DLgs. 230/2021):

- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

L'assegno unico e universale per figli maggiorenni fino a 21 anni spetta a condizione che il figlio a carico, alternativamente:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;

- svolga un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro;
- svolga il servizio civile universale.

5.3 FIGLI DISABILI MAGGIORENNI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI

È riconosciuto l'assegno unico e universale anche in caso di figlio/figli a carico con 21 anni o più, affetti da disabilità. Come previsto per i figli a carico maggiorenni fino al compimento dei 21 anni, l'importo spettante è pari a 85,00 euro mensili e viene riconosciuto (art. 4 co. 7 del DLgs. 230/2021):

- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

Non è necessaria la sussistenza delle altre condizioni previste per i figli a carico maggiorenni fino al compimento dei 21 anni.

5.4 PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Per i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza l'assegno unico e universale spetta fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità (art. 7 co. 2 del DLgs. 230/2021). L'importo complessivo del beneficio si determina sottraendo dall'importo teorico di assegno spettante la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, come calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 2 co. 4 del DL 4/2019 (art. 7 co. 2 del DLgs. 230/2021).

6 MAGGIORAZIONI

Gli importi indicati al paragrafo precedente possono essere soggetti a maggiorazioni:

- in caso di figli successivi al secondo;
- qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
- per ciascun figlio con disabilità, con importo graduato secondo l'età e le classificazioni della condizione di disabilità;
- per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (c.d. "bonus secondo percettore di reddito");
- per i nuclei familiari con quattro o più figli;
- per le prime tre annualità, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli importi delle maggiorazioni e delle condizioni per il loro riconoscimento:

Maggiorazione	Norma	Importo	Condizioni
Figli successivi al secondo	Art. 4 co. 3 del DLgs. 230/2021	La maggiorazione, che si riduce in proporzione all'aumentare del valore ISEE, è pari: <ul style="list-style-type: none"> – ad un massimo di 85 euro per ISEE pari o inferiori a 15.000 euro; – ad un minimo di 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro. 	La maggiorazione spetta per ciascun figlio successivo al secondo.

Madre minore di 21 anni	Art. 4 co. 7 del DLgs. 230/2021	Maggiorazione pari a 20 euro mensili	La maggiorazione spetta per ciascun figlio e non è soggetta a variazione in relazione all'ISEE.
Figli disabili minorenni	Art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021	Maggiorazione pari a: – 105 euro mensili in caso di non autosufficienza; – 95 euro mensili in caso di disabilità grave; – 85 euro mensili in caso di disabilità media.	L'importo non è soggetto a variazione in relazione all'ISEE.
Figli disabili maggiorenni fino al compimento dei 21 anni	Art. 4 co. 5 del DLgs. 230/2021	Maggiorazione pari a 80 euro mensili	L'importo non è soggetto a variazione in relazione all'ISEE.
Bonus secondo percettore di reddito	Art. 4 co. 8 del DLgs. 230/2021	La maggiorazione è pari ad un massimo di 30 euro mensili per ISEE pari o inferiori a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.	La maggiorazione spetta per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.
Nuclei familiari con 4 o più figli	Art. 4 co. 10 del DLgs. 230/2021	100 euro mensili per nucleo familiare	La maggiorazione è forfettaria e spetta al nucleo familiare a partire dal 4° figlio.
ISEE non superiore a 25.000 euro	Art. 5 del DLgs. 230/2021	Pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno unico e universale. Per componente familiare si intende (art. 5 co. 4): – per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A del DLgs. 230/2021;	La maggiorazione ha natura transitoria ed è riconosciuta mensilmente a condizione che gli aventi diritto rispettino entrambe le seguenti ulteriori condizioni: – valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro; – effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 13.3.88 n. 69 (conv. L. 13.5.88 n. 153), in presenza di figli minori da parte del

	<ul style="list-style-type: none"> – per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B del DLgs. 230/2021. <p>Per componente fiscale si intende (art. 5 co. 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> – nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al DLgs. 230/2021, per ciascun genitore; – nei casi diversi da quelli di cui al primo punto, l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D di cui al DLgs. 230/2021. 	<p>richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.</p> <p>La maggiorazione mensile spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per tutto il 2022, a partire dall'1.3.2022; – per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023; – per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025. <p>La maggiorazione non spetta dall'1.3.2025.</p>
--	---	--

7 RAPPORTI CON ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI

L'introduzione dell'assegno unico e universale è accompagnata dal superamento di specifiche agevolazioni e prestazioni sociali, riconosciute al ricorrere di precise condizioni (reddituale e non), mentre in alcuni casi questi benefici permangono e sono quindi compatibili con l'assegno unico e universale. Resta, infatti, il bonus asilo nido, il quale non assorbe né limita gli importi dell'assegno unico e universale. Vengono altresì prorogate per ulteriori due mesi l'assegno temporaneo per figli minori e le maggiorazioni dell'importo dell'assegno al nucleo familiare introdotte, temporaneamente, dal DL 8.6.2021 n. 79.

7.1 PRESTAZIONI SOCIALI COMPATIBILI

L'assegno unico e universale risulta essere compatibile con la fruizione (art. 7 del DLgs. 230/2021):

- di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
- del reddito di cittadinanza ex DL 4/2019.

7.2 PRESTAZIONI SOCIALI ABROGATE

Nella seguente tabella sono riepilogate le agevolazioni che risultano abrogate o non rinnovate in seguito all'introduzione dall'assegno unico e universale e la relativa data di abrogazione (art. 10 co. 1, 2 e 6 del DLgs. 230/2021):

Prestazione sociale	Norma	Data di abrogazione
Premio alla nascita o per l'adozione del minore	Art. 1 co. 353 della L. 11.12.2016 n. 232	1.1.2022
Assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")	Art. 1 co. 125 della L. 23.12.2014 n. 190	1.1.2022
Le disposizioni riguardanti il Fondo di	Art. 1 co. 348 - 349 della L. 11.12.2016 n.	1.1.2022

sostegno alla natalità	232	
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori	Art. 65 della L. 23.12.98 n. 448	1.3.2022
Assegno per il nucleo familiare e assegni familiari	Art. 2 del DL 13.3.88 n. 69 e art. 4 del DPR 30.5.55 n. 797	1.3.2022

7.3 DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

L'art. 10 del DLgs. 230/2021 modifica l'art. 12 del TUIR disponendo, tra l'altro, la cessazione delle detrazioni IRPEF per figli a carico minori di 21 anni. Nella seguente tabella si riassumono gli interventi di modifica apportati all'art. 12 del TUIR, i quali entreranno in vigore a decorrere dall'1.3.2022.

Norma	Modifica al TUIR	Descrizione
Art. 10 co. 4 lett. a)	Viene modificato l'art. 12 co. 1 lett. c), primo periodo, del TUIR	La detrazione di cui all'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, il cui importo varia in relazione a specifici fattori, prevista per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, verrà riconosciuta solo per i figli con età pari o superiore a 21 anni.
Art. 10 co. 4 lett. b)	Vengono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR	Verranno soppressi le disposizioni che riconoscono una maggiorazione in caso di figlio minore di 3 anni o portatore di handicap, nonché la maggiorazione per i contribuenti con più di tre figli a carico.
Art. 10 co. 4 lett. d)	Viene abrogato il co. 1-bis dell'art. 12 del TUIR	Verrà soppressa la disposizione che prevede un'ulteriore detrazione di 1.200 euro in presenza di almeno 4 figli a carico.
Art. 10 co. 4 lett. e)	Viene modificato l'art. 12 co. 2 del TUIR	In conseguenza dell'abrogazione del co. 1-bis dell'art. 12 del TUIR viene modificato anche il successivo co. 2, relativo al limite di reddito per essere considerati familiare fiscalmente a carico. La modifica: <ul style="list-style-type: none"> – riguarda l'ambito applicativo, circoscrivendone l'applicazione alle sole detrazioni previste dall'art. 12 co. 1 del TUIR (non più sul co. 1-bis in quanto abrogato); – non riguarda i limiti di reddito, i quali restano fissati nella misura di 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Art. 10 co. 4 lett. f)	Vengono soppressi il secondo e il terzo periodo del co. 3 dell'art. 12 del TUIR	Viene abrogata la disposizione che riconosce, nell'ipotesi in cui la detrazione ex co. 1-bis dell'art. 12 del TUIR sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al co. 1, nonché agli artt. 13, 15, 16 e 16-bis e delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Il terzo periodo subordinava la misura sopradescritta

all'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche per la famiglia.

In conseguenza dell'abrogazione delle detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, l'art. 10 co. 4 lett. c) del D.Lgs. 230/2021 modifica altresì le modalità di calcolo della detrazione in presenza di più figli. Il sesto periodo dell'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR prevede che, in presenza di più figli, il coefficiente di 95.000,00 euro venga aumentato per tutti di 15.000,00 euro, per ogni figlio successivo al primo. A decorrere dall'1.3.2022, tale incremento viene utilizzato solo in favore dei figli che danno diritto alla detrazione. Di conseguenza:

- non sarà possibile incrementare il coefficiente di 95.000,00 euro per i figli per cui viene riconosciuto l'assegno unico e universale;
- sarà possibile incrementare il coefficiente di 95.000,00 euro, per un importo di 15.000,00 euro, per ogni figlio che dà diritto alla detrazione.

7.4 PROROGA ASSEGNO TEMPORANEO E MAGGIORAZIONE ANF

Inoltre, l'art. 11 del D.Lgs. 230/2021 proroga dal 31.12.2021 al 28.2.2022, le disposizioni relative:

- all'assegno temporaneo per figli minori;
- alle maggiorazioni dell'importo dell'assegno al nucleo familiare.

8 DOMANDA

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dall'1.1.2022 tramite l'apposita procedura disponibile sul sito istituzionale dell'INPS (messaggio INPS 31.12.2021 n. 4748). La domanda per beneficiare dell'assegno:

- deve essere presentata una volta sola per ogni anno;
- riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo;
- deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

8.1 SOGGETTI LEGITTIMATI

La domanda può essere presentata da:

- uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per sé stesso;
- da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

8.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato;
- Istituti di Patronato.

9 DECORRENZA

La decorrenza dell'assegno varia in base al momento di presentazione delle domande secondo quanto di seguito indicato:

- per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo;
- per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.

10 EROGAZIONE

L'assegno è erogato tramite bonifico bancario al richiedente o, su richiesta (anche successiva), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 co. 4 del DLgs. 230/2021). Nel modello di domanda sarà infatti possibile scegliere tra tre opzioni (messaggio INPS 31.12.2021 n. 4748):

- corresponsione dell'intero importo dell'assegno al richiedente;
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).

Il secondo genitore potrà comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali. L'erogazione avviene tramite:

- accredito su conto corrente bancario o postale;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
- libretto postale;
- conto corrente estero area SEPA;
- carta prepagata con IBAN.

Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. È possibile anche la consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

10.1 PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza, l'assegno viene corrisposto d'ufficio congiuntamente a quest'ultimo (con cui è compatibile), mediante la carta elettronica RdC.

Restiamo a disposizione per quanto possa occorrervi e per ogni eventuale delucidazione.

Cordiali saluti

Studio Campasso